



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 1281

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede ,tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni all' art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito ,con modificazioni, in legge 1 agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA l'istanza in data 8 settembre 2006, successivamente integrata, della Ditta Lindblad & Piana S.r.l., con sede in Via Mugello, 70, Roma, tesa ad ottenere l'approvazione di due dispositivi denominati "Multaradar C" e "Multaradar S580" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità;

VISTO il parere n.67/08, reso nella adunanza del 26 giugno 2008, trasmesso a questo Ufficio in data 7 agosto 2008, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione dei dispositivi con le seguenti prescrizioni e verifiche:

acquisire da parte della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale elementi volti a chiarire la rispondenza delle norme olandesi, con le quali sono state effettuate le prove di compatibilità elettromagnetica e di funzionamento in condizioni ambientali variabili, e quelle di riferimento riconosciute in Italia; chiarire le discordanze nei valori dei campi di temperatura citati nei vari documenti presentati dal proponente; estendere le prove di misura della velocità in pista a valori superiori ai 100km/h e verificare la taratura del campo di prova dove sono state eseguite le misure di velocità per consentire il riscontro della accuratezza del dato di confronto; acquisire idonea documentazione volta a comprovare l'efficacia del sistema in condizioni ambientali particolari, come nel caso di precipitazioni di qualunque natura o nebbia; indicare con chiarezza nei manuali d'uso dei due dispositivi le condizioni di utilizzo degli stessi in relazione ai limiti di impiego; impiegare meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme sulla "privacy";

VISTA la nota in data 3 febbraio 2009, con la quale la ditta Lindblad & Piana srl ha trasmesso le integrazioni richieste dal voto n.67/08;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa soddisfa le richieste della V[^] sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

D E C R E T A

Art.1. Sono approvati i dispositivi denominati "Multaradar C" e "Multaradar S580" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, presentati dalla ditta Lindblad & Piana S.r.l. con sede in Via Mugello, 70, Roma, con la prescrizione che la gestione operativa dei medesimi sia riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale.

Art.2. Il dispositivo denominato "Multaradar C" può essere impiegato su tutti i tipi di strade e deve essere gestito direttamente dagli organi di polizia stradale.

Art.3. Il dispositivo denominato "Multaradar S580" può essere impiegato su tutti i tipi di strade se gestito direttamente dagli organi di polizia stradale; ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strade ove tale modalità di accertamento è consentita.

Art.4. Gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi "Multaradar C" e "Multaradar S580" sono tenuti a verifiche periodiche di taratura con cadenza almeno annuale.

Art.5. L'approvazione dei dispositivi "Multaradar C" e "Multaradar S580" ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.

Art.6. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali per l'installazione e per l'utente, nelle versioni allegate alla domanda di approvazione della ditta Lindblad &Piana srl,
e impiegate nel rispetto dei limiti e delle specifiche riportate negli stessi manuali.

Art.7. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipi depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Roma, 12 marzo 2009

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)